

# Regolamento di Polizia Urbana

(approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.11.2019)

## Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Ostensibilità e validità dei titoli
- Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

## Titolo II - Occupazione del suolo pubblico, di uso pubblico o privato aperto al pubblico transito

- Art. 7 - Divieto di occupare il suolo
- Art. 8 - Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 9 - Occupazione di suolo pubblico, di uso pubblico o soggetto al pubblico transito
- Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico - Diniego autorizzazione
- Art. 11 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 12 - Installazione di tende solari
- Art. 13 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- Art. 14 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- Art. 15 - Esposizione di derrate all'esterno di negozi

## Titolo III – Sicurezza, Nettezza, decoro e ordine

- Art. 16 - Disposizioni generali
- Art. 17 - Tutela e salvaguardia dei parchi e giardini pubblici
- Art. 18 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 19 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- Art. 20 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 21 - Manutenzione degli edifici
- Art. 21-bis - Numerazione civica
- Art. 22 - Deturpamento di edifici pubblici o privati
- Art. 23 - Distribuzione di manifesti
- Art. 24 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 25 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 26 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 27 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 28 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- Art. 29 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 30 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 31 - Trasporto e spandimento di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 32 - Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 33 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 34 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 35 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- Art. 36 - Altri atti vietati
- Art. 36-bis - Consumo di bevande alcoliche
- Art. 36-ter - Interdizione temporanea allo stazionamento
- Art. 36 quater - Ordine di allontanamento
- Art. 37 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni ed accampamenti

## Titolo IV - Quietudine e sicurezza

- Art. 38 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 39 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 40 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- Art. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- Art. 42 - Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 43 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 44 - Impianto e uso di macchinari
- Art. 45 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- Art. 46 - Dispositivi sonori di allarme
- Art. 47 - Attività rumorose vietate
- Art. 48 - Attività professionali rumorose

- Art. 49 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- Art. 50 - Mestieri girovaghi e artisti di strada
- Art. 51 - Trasporto di oggetti
- Art. 52 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 53 - Deposito di cicli e ciclomotori
- Art. 54 - Rovinio di parti o accessori di fabbricati
- Art. 55 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 56 - Protezioni in occasione di lavori
- Art. 57 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 58 - Apertura di botole e chiusini
- Art. 59 - Pitture e verniciature fresche
- Art. 60 - Esposizione
- Art. 61 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 61 bis - Disposizioni su cantieri edili
- Art. 62 - Carichi sospesi
- Art. 63 - Recinzioni
- Art. 64 - Luminarie e cavi elettrici
- Art. 65 - Uso e manomissione di segnali
- Art. 66 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 67 - Contatori del gas e bombole
- Art. 68 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- Art. 69 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 70 - Uso delle risorse idriche potabili

Titolo V - Commercio fisso ed ambulante - esercizi pubblici

- Art. 71 - Obbligo di vendita
- Art. 72 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 73 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso
- Art. 74 - Contegno degli esercenti il commercio

Titolo VI - Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- Art. 75 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 76 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Titolo VII - Disposizioni finali

- Art. 77 - Abrogazione di norme preesistenti ed entrata in vigore del presente Regolamento

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Finalità**

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la fruizione dei beni comuni con lo scopo di garantire livelli accettabili di qualità della vita e la protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 2**

##### **Disciplina dei servizi di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti e nell'ambito del territorio comunale.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico e in quelle private prospicienti la pubblica via.

Ai fini del presente regolamento il suolo viene definito come segue:

- a) suolo pubblico - spazio o area appartenente al demanio o al patrimonio del Comune;
- b) suolo di uso pubblico - spazio o area privata soggetta a servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;
- c) suolo privato aperto al pubblico - spazio o area privata aperta di fatto al pubblico transito.

#### **ART. 3**

##### **Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

## **ART. 4**

### **Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni**

Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere presentate all'Ufficio competente, con domanda motivata e con l'osservanza delle leggi sul bollo.

Dovranno essere altresì firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, l'Ufficio competente può avvalersi degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune. I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare o a persona formalmente delegata;
- b) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'esercizio di quanto autorizzato o concesso, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- d) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- e) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
- g) con obbligo di pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;

Il Responsabile dell'Ufficio avvocato potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

1. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
2. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

## **ART. 5**

### **Ostensibilità e validità dei titoli**

I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati rilasciati, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

I titolari di autorizzazioni o concessioni devono rispettare le prescrizioni in esse contenute.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Salvo che sia diversamente stabilito, i titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 4.

## **ART. 6**

### **Sospensione, revoca e decadenza dei titoli**

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli previsti dal presente regolamento e rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata una violazione alle condizioni indicate nei medesimi o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

## **TITOLO II**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

## **ART. 7**

### **Divieto di occupare il suolo**

E' proibita qualunque occupazione o alterazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto del suolo pubblico, di uso pubblico o privato aperto al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

## **ART. 8**

### **Domande per l'occupazione del suolo**

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici è disciplinato dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

## **ART. 9**

### **Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione**

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico, di uso pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale, o strutture, che possano comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari che possono essere vietati con apposita ordinanza.

## **ART. 10**

### **Occupazione di suolo pubblico - Diniego autorizzazione**

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità.

Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica o quando sia stata rilevata, a carico del richiedente, o comunque a lui riferibile, un'occupazione abusiva di suolo pubblico, di uso pubblico o aperto al pubblico.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente e in sicurezza per il transito dei pedoni, anche eventualmente muniti di sedia a rotelle o altri comuni ausili per la deambulazione.

## **ART. 11**

### **Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo**

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, rottami, materiali maleodoranti o putrescibili nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

## **ART. 12**

### **Installazione di tende solari**

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore a metri 2.20 dal suolo e la proiezione massima delle sporgenze deve distare almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può essere vietata qualora ostino ragioni di viabilità, di decoro edilizio o di pubblica incolumità.

Per le tende perpendicolari e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Dirigente del Settore preposto stabilisce caso per caso se e a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare molestia o pericolo all'incolumità delle persone o intralcio alla circolazione.

## **ART. 13**

### **Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari**

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici, di uso pubblico o soggetti a pubblico passaggio è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune o fuori dagli spazi da esso indicati con apposito provvedimento.

Il Comune potrà proibire il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso le aree di pubblico transito.

Le installazioni di cui al primo comma, qualora siano sporgenti sul marciapiede, non potranno essere poste ad altezze inferiori a quanto stabilito dal regolamento edilizio, mentre, se sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5,20 (riferito al filo inferiore) o alle maggiori altezze eventualmente prescritte dalle norme sulla circolazione stradale.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro, del luogo di collocazione e dell'eventuale pregiudizio per l'incolumità delle persone.

## **ART. 14**

### **Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro**

L'occupazione di area pubblica, di uso pubblico o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non sia consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

## **ART. 15**

### **Esposizione di derrate all'esterno dei negozi**

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di prodotti alimentari (limitatamente ai prodotti vegetali da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento) possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo precedente e dalle altre norme sanitarie vigenti.

La merce esposta deve essere in buono stato di conservazione e disposta in modo ordinato; dette merci devono essere tenute ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.

L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi.

## **TITOLO III**

### **SICUREZZA, NETTEZZA, DECORO E ORDINE**

## **ART. 16**

### **Disposizioni generali**

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

## **Art. 17**

### **Tutela e salvaguardia dei parchi e giardini pubblici**

In tutti i parchi pubblici comunali, nelle aiuole ed in tutte le aree a verde di uso pubblico è vietato:

- far circolare liberamente gli animali; gli stessi potranno essere condotti al guinzaglio da persona munita di quanto necessario per l'immediata pulizia ed il successivo asporto delle deiezioni solide dell'animale;
- la circolazione dei cani nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini debitamente segnalate;
- il gioco del calcio e l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni dodici, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
- qualsiasi pratica sportiva e/o attività che possa arrecare danno al manto erboso, alle piante ed alle strutture esistenti;
- calpestare le aiuole, cogliere fiori, arrampicarsi sugli alberi, danneggiare in qualsiasi modo le piante;
- impiantare coltivazioni senza autorizzazione;
- accendere fuochi;
- il transito e la sosta di qualsiasi veicolo esclusi quelli adibiti alla manutenzione, di soccorso e di polizia stradale e quelli condotti da bambini fino a otto anni di età. E' prevista la rimozione forzata del veicolo ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l'utilizzo, ai minori di anni diciotto, delle attrezzature destinate al "percorso vita" se non accompagnati da una persona adulta e sotto la sua personale responsabilità;
- frequentare i parchi e verde pubblici dalle ore 23.00 alle ore 05.00.

## **ART. 18**

### **Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Può esser fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico transito, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare in prossimità degli spazi loro riservati contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti.

## **ART. 19**

### **Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante**

Con apposita ordinanza del Dirigente del Settore competente può essere posto a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

## **ART. 20**

### **Atti contrari al decoro e alla decenza**

In qualsiasi luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o compiere azioni che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.

E' vietata l'esposizione al pubblico passaggio di qualsiasi oggetto, merce, manifesto, scritta, rivista e simili che possa arrecare offesa al decoro ed al pudore.

In tutto il territorio comunale la balneazione nei corsi d'acqua o nei laghi è subordinata al controllo igienico - sanitario delle acque stesse ed al rispetto delle norme e delle competenze contenute nel D.P.R. 08.06.1982 n. 470.

Indipendentemente dall'applicazione di altre disposizioni normative, nell'intero territorio comunale, su tutte le strade ed aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico transito, è vietato a chiunque, anche a bordo di veicoli, richiedere, offrire, concedere o fruire prestazioni di natura sessuale quando le modalità del fatto e/o le prestazioni stesse costituiscano o possano costituire contrarietà al decoro e/o alla decenza pubblici.

E' vietato a chiunque, su area pubblica, di uso pubblico, aperta al pubblico o su area visibile dall'area pubblica, indossare indumenti indecorosi o indecenti oppure mostrare parti intime del corpo, al fine di promuovere prestazioni di natura sessuale.

## **ART. 21**

### **Manutenzione degli edifici**

I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende e ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Gli stessi devono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Al fine di impedire eventuali occupazioni abusive, anche temporanee, gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili, da parte dei proprietari, mediante la realizzazione e il mantenimento di presidi passivi che ne impediscano l'ingresso.

Il proprietario di immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, deve provvedere a impedire, con mezzi idonei, che animali in libertà possano accedervi per trovare rifugio e proliferare.

## **ART. 21-bis**

### **Numerazione civica**

La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

I proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. In caso di accertata violazione i trasgressori adempiono le disposizioni sopra indicate entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

## **ART. 22**

### **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari degli edifici, degli affittuari e di chiunque è nel godimento di un immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

## **ART. 23**

### **Distribuzione di manifesti**

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato, per motivi di decoro, lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non insudiciare il suolo e senza causare molestia alle persone.

E' vietato il deposito sui veicoli (parabrezza, lunotto, portiere, ecc.) di manifesti, opuscoli, locandine e volantini pubblicitari di qualsiasi natura.

#### **ART. 24**

##### **Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.**

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 13 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

#### **ART. 25**

##### **Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico**

Senza autorizzazione del Comune è proibito in luoghi pubblici, di uso pubblico o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

Sono altresì vietati il lavaggio di veicoli o altre cose mobili e la loro riparazione se non per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o caso fortuito.

#### **ART. 26**

##### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.**

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere puliti, lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica, di uso pubblico o aperta al pubblico transito.

#### **ART. 27**

##### **Battitura di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, di uso pubblico o soggetto a pubblico transito o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti luoghi di pubblico transito, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite con apposita ordinanza.

## **ART. 28**

### **Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni.**

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

Con ordinanza potrà essere stabilito in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

## **ART. 29**

### **Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.**

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre altre sostanze nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento delle condotte di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito.

Dovranno altresì essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi dovranno essere autorizzati in base alla normativa vigente.

## **ART. 30**

### **Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani**

Il conferimento dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana.

## **ART. 31**

### **Trasporto e spandimento di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti**

Lo spandimento di liquami, letame e altri materiali idonei per la concimazione dei terreni ad uso agricolo è disciplinato dal Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Il trasporto e/o lo spandimento di sostanze e materiali di qualsiasi natura, qualora non vietato da disposizioni normative, non dovrà arrecare molestia al vicinato.

## **ART. 32**

### **Trasporto di materiali di facile dispersione**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

## **ART. 33**

### **Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze o altre sporgenze, su suolo pubblico o aperto al pubblico transito, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.

Provvederanno inoltre, durante tali operazioni, a garantire la sicurezza di persone e cose. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

## **ART. 34**

### **Scarico di residui di costruzioni e riparazioni**

E' vietato, senza titolo del Comune, scaricare e/o depositare anche temporaneamente in area pubblica o aperta al pubblico residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di escavazione.

Lo smaltimento e/o avvio a recupero dei materiali, di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato secondo le vigenti specifiche disposizioni in materia.

Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

## **ART. 35**

### **Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e delle altre norme del testo unico delle Leggi Sanitarie in materia di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per qualsiasi motivo, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

I camini collegati ad impianti di riscaldamento, i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati e mantenuti in modo da non provocare danno o molestia alle abitazioni circostanti ed all'immobile ove sono installati.

## **ART. 36**

### **Altri atti vietati**

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, e altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) immergersi e/o lavarsi nelle fontane e vasche pubbliche, depositare nelle stesse recipienti o cose, farne altro uso improprio ovvero lavare cose o animali;
- h) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- i) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- j) sdraiarsi o salire sulle panchine;
- k) far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti anche se non atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- l) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche, impiegando minori e/o animali;
- m) far scoppiare petardi o fuochi artificiali in corrispondenza o in prossimità di persone, animali, edifici, veicoli a motore, impianti elettrici o del gas. Il divieto si estende ad ogni luogo potenzialmente pericoloso;
- n) la conduzione di animali molesti;
- o) la conduzione di animali che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio a meno che chi conduca non sia munito di apposita attrezzatura o comunque in grado di ottemperare all'immediata pulizia del suolo;
- p) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione e/o manipolazione, per il pubblico, di alimenti e bevande;
- q) somministrare cibo di qualunque natura ad animali in libertà, anche a mezzo di semplice abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali, almeno di non essere espressamente autorizzati.

## **ART. 36-bis**

### **Consumo di bevande alcoliche**

Per i minori di anni diciotto è vietato consumare e/o detenere al fine del consumo, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato.

Per i maggiori di anni diciotto è vietato consumare e/o detenere nei parchi pubblici, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ed indipendentemente da qualsiasi contenitore utilizzato.

Tale ultimo divieto non si applica in occasione di eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate e/o promosse dall'Amministrazione Comunale, nonché eventi privati preventivamente comunicati alle Associazioni di Quartiere o alle altre Associazioni incaricate della gestione dei suddetti parchi, o in assenza, direttamente all'Amministrazione Comunale per il tramite del Corpo di Polizia Locale.

## **ART. 36 ter**

### **Interdizione temporanea allo stazionamento**

Il D.L. n. 14/2017 convertito in Legge n. 48/2017 e s.m.i. concernente "Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano" ha previsto la possibilità di estendere l'interdizione temporanea allo stazionamento ed all'occupazione di spazi a chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione di determinate aree urbane.

Onde consentire la libera accessibilità e fruizione a tali aree urbane e garantire condizioni di decoro e sicurezza urbana, vengono individuati, in riferimento al comma 3 dell'art. 9 del sopra indicato Decreto Legge, i seguenti punti di interesse e le relative aree esterne in cui è istituito il divieto di stazionamento:

- 1) Distretto Sanitario ubicato in Via XXIV Maggio, 33;
- 2) Istituto Collegio Salesiano Astori – Via Marconi, 22;
- 3) Scuola primaria Piranesi – Via De Gasperi, 8;
- 4) Parco Primavera – Via Barbiero;
- 5) Villa Longobardi / Scuola infanzia Piaget / Asilo Lilluput – Via Berchet, 2, 4;
- 6) Area a verde ubicata in Via Vanzo tra le Vie Dogi della Serenissima e Bonotto;
- 7) Scuola secondaria di primo grado Rita Levi Montalcini – ubicata in Via Gagliardi, 9;
- 8) Centro Salute Mentale ubicato in Via Sciesa, 32;
- 9) Scuola secondari di secondo grado – Liceo G. Berto – Via Barbiero, 82;
- 10) Scuola Primaria Anna Frank – Via Barbiero, 121;
- 11) Parco Arcobaleno – ubicato tra Via dello Scoutismo e Via Casoni;
- 12) Scuola primaria Olme - ubicata in Via Olme, 6;
- 13) Scuola primaria G. Verdi – ubicata in Via Favretti, 14 – Area a verde pubblico Via Sciascia
- 14) Scuola infanzia Aquilone – Via Ronzinella, 162;
- 15) Area a verde SIF – ubicata in via Ronzinella;
- 16) Scuola primaria Valeri – Via Ragusa, 18;
- 17) Parco del Sole – Tra Via Sabbioni e Via XXVIII Aprile;
- 18) Area a verde di Via Monte Pelmo, Via delle Tofane e Via Montello;
- 19) Scuola primaria Dante – Via Torino, 1 e scuola secondaria di primo grado Margherita Hack – Via Roma, 84;
- 20) Scuola infanzia Montessori – Via Piave, 6;

- 21) Parco dei Mille colori – ubicato tra via Monte Ortigara e via Roma;
- 22) Area a verde ubicata tra Via Benetton e Via Rossi;
- 23) Area a verde ubicata tra Via del Cotone e Rio Fossa Storta;
- 24) Istituto Costante Gris – Via Torni, 51;
- 25) Poliambulatori ubicati in Via Tommasini, 12;
- 26) Parco Ai Pini – Via Rossini;
- 27) Scuola infanzia Brucomela – Via Ronzinella, 125;
- 28) Scuola primaria Vespucci, scuola Infanzia Pio X – Area a verde / Impianti sportivi  
Via Chiesa Campocroce;
- 29) Area a verde tra Via Donatello, Via Palladio e Via Canova;
- 30) Scuola infanzia Sacro Cuore, Via Chiesa, 37 - Scuola Primaria Marco Polo, Via Chiesa, 13 – Zerman;
- 31) Area a verde via compresa tra Via Biagi, Via D'Antona e Via Altinia;
- 32) Scuola primaria Collodi Via Nuova Europa, 2 – Area a Verde P.zza Sant'Antonio;
- 33) P.zza Caduti, Via Don Bosco, Via Zara, Via Battisti, Via XXIV Maggio, P.zza Donatori di Sangue, Via Gris, Via IV Novembre, P.zzetta del Teatro (in occasione dello svolgimento di pubblici spettacoli, fiere e mercati)

La dimostrazione del grave impedimento all'accessibilità e fruizione delle aree urbane sopra indicate deve essere comprovata dall'Agente che accerti la violazione.

L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare la fruibilità di carattere didattico, sociale, turistico, ricreativo, culturale o commerciale.

Tale divieto si applica nei casi in cui lo stazionamento sia connesso a fenomeni di bivacco (dove per bivacco si intenda l'utilizzo di spazi pubblici come luoghi di propria dimora anche occasionale o temporanea) che impediscano l'accessibilità e la fruizione degli anzidetti luoghi.

Si applica altresì in caso di consumo di bevande alcoliche in violazione alla normativa vigente, di accattonaggio molesto, qualora ricorra l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 e 726 del C.P., dell'art. 29 del D.Lvo 114/1998 inerente il commercio su area pubblica in assenza di autorizzazione, art. 73 e 75 del DPR 309/1990 inerente gli stupefacenti, art. 7 c. 15 bis del Codice della Strada inerente lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore e/o guardiamacchine in assenza di titolo autorizzatorio, art. 1 sexies D.L. n. 28/2003 inerente l'attività di bagarinaggio.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui sopra è fatto immediatamente destinatario da parte dell'Agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. n. 14/2017, nel testo convertito dalla Legge n. 48/2017 e s.m.i., quando la violazione sia stata accertata nelle aree interne e/o esterne antistanti i punti di interesse sopra elencati.

L'ordine di allontanamento prevede l'obbligo da parte del destinatario di allontanarsi ad una distanza non inferiore a trecento metri dal punto di interesse. L'elenco indicante la delimitazione del perimetro di tale distanza, per ogni singolo punto di interesse, è allegato al presente Regolamento.

In caso di violazione del divieto di stazionamento sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 9 c. 1 del D.L. n. 14/2017.

## **ART. 36 quater**

### **Ordine di allontanamento**

Nei casi previsti dal precedente articolo 36-ter opera la disciplina dell'allontanamento di cui agli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla legge e dal presente Regolamento, l'accertamento della violazione nelle aree urbane definite a norma del precedente articolo comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento.

Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso ordine deve allontanarsi dal punto di interesse (come individuati nell'art. 36-ter) di almeno 300 metri, a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine di allontanamento.

Tramite il Comando di Polizia Locale si trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore competente per territorio, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10 c. 2 del D.L. 14/2017 con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

In caso di violazione dell'ordine di allontanamento sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017.

## **ART. 37**

### **Caravan, autocaravan, tende, carri, abitazioni e accampamenti**

In tutto il territorio comunale, al di fuori di aree appositamente destinate, è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Potrà, altresì, essere vietato o limitato il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

## **TITOLO IV**

### **QUIETE E SICUREZZA**

#### **Art. 38**

##### **Disposizioni di carattere generale**

In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico e in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.

I limiti di immissione di rumore, assoluti e differenziali e di emissione, sono stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano di zonizzazione acustica comunale, salvo deroghe per comprovati motivi concesse dal competente Servizio Ambiente.

#### **ART. 39**

##### **Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Comune dovrà essere dato di norma almeno venti giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

#### **ART. 40**

##### **Custodia e detenzione di cani o di altri animali**

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via .

Ai proprietari e detentori di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattia, ferite o piaghe ributtanti.

## **ART. 41**

### **Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.**

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con idoneo guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta.

Tutti i cani di indole mordace dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani dovranno essere legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno esser tenuti sciolti quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".

Possano esser tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- i cani guida per persone non vedenti.

## **ART. 42**

### **Cattura dei cani e di altri animali**

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

## **ART. 43**

### **Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali**

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, trapani, macchine per cucire o tessitura, radio, televisori, stereo e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

## **ART. 44**

### **Impianto e uso di macchinari**

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

## **ART. 45**

### **Segnalazioni sonore, sirene, e campane**

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata.

## **ART. 46**

### **Dispositivi sonori di allarme**

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'entrata in funzione, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o giallo, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi sulla strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

Nei casi in cui, in seguito al funzionamento del dispositivo d'allarme su auto in sosta in luogo abitato, venga accertata la violazione del presente articolo e siano risultati vani i tentativi di rintracciare il proprietario e/o il conducente, il veicolo dovrà essere rimosso e condotto in un luogo di deposito. La restituzione del veicolo potrà avvenire previo disinserimento e disattivazione del dispositivo di allarme acustico e previo pagamento delle spese di rimozione e deposito da parte dell'avente diritto alla restituzione.

## **ART. 47**

### **Attività rumorose vietate**

Sono vietate su area pubblica, di uso pubblico o aperta al pubblico transito:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e circolazione stradale.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore .

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate con apposita ordinanza, con cui si potranno disporre speciali o particolari prescrizioni.

## **ART. 48**

### **Attività professionali rumorose ed incombode**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e dal piano di zonizzazione acustica comunale in riferimento ai limiti massimi di emissioni sonore, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito dal lunedì al sabato:

- nel periodo da: 1° aprile al 30 settembre:  
dalle ore 7.30 alle ore 12.30  
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- nel periodo da: 1° ottobre al 31 marzo:  
dalle ore 7.30 alle ore 12.30  
dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
- nella giornata di domenica e nei giorni festivi:  
dalle ore 10.00 alle ore 12.30  
dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

Dovranno comunque esser adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Comune, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente o ampliare l'orario delle attività di cui al presente articolo.

## **ART. 49**

### **Rilevamento e repressione delle attività rumorose**

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati per il tramite degli organi tecnici dell'Arpav o di tecnici professionisti abilitati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, ai responsabili saranno applicate le norme di natura penale e amministrativa vigenti; in ogni caso i trasgressori sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

## ART. 50

### Mestieri girovaghi e artisti di strada

Fatto salvo quanto previsto dalle normativa vigente per l'esercizio dell'attività inerente i mestieri girovaghi e gli artisti di strada (come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, mimo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili ) le attività dovranno avvenire senza l'impiego di amplificazione sonora, palcoscenico, quinte, platea, sedute per il pubblico, attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare, nella performance, animali di qualsiasi specie.

Qualsiasi attività disciplinata dal presente articolo non potrà avere durata superiore alle due ore nello stesso luogo e non dovrà causare intralcio o pericolo per la circolazione.

Trascorso tale termine gli artisti hanno l'obbligo di spostarsi in altro luogo, ad una distanza non inferiore a metri duecento, con divieto di tornare nello stesso luogo nell'arco della stessa giornata.

Qualsivoglia esibizione che comporti l'emissione di suoni, con la voce o strumenti musicali o simili, non potrà svolgersi contemporaneamente a manifestazioni, eventi, concerti, spettacoli, esposizioni organizzate da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, in un raggio inferiore a metri duecento da tali eventi. Resta in ogni caso salvo il rispetto dei limiti temporali di emissioni sonore di cui all'art. 48 del presente Regolamento.

Lo svolgimento dell'attività è consentito tutti i giorni: dalle ore 09.00 alle ore 19.00 salvo limitazioni di orario prescritte dall'Autorità comunale per specifiche esigenze.

Lo svolgimento di tale attività è comunque vietato:

- a) ove sia al momento dell'esibizione esercitata l'attività mercatale;
- b) nelle immediate adiacenze delle scuole ed in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica;
- c) nei luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose;
- d) nei pressi di presidi sanitari durante gli orari di apertura;
- e) nelle gallerie, nei porticati, nei sottopassi (compresi i tratti ascendenti e discendenti).
- f) l'esibizione di più di un'artista di strada nella medesima area contemporaneamente se destinatari di diversa autorizzazione.

L'attività premessa potrà essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata o da altre persone identificate nella domanda.

Il permesso deve essere ritirato prima dell'esibizione e conservato durante l'esibizione stessa al fine dei controlli di polizia.

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere qualsivoglia forma di corrispettivo in denaro per la propria esibizione, dovendo sempre essere l'offerta, da parte del pubblico, del tutto libera. E' consentito il passaggio "a cappello" tra il pubblico. Nè l'artista nè i suoi collaboratori potranno importunare in alcun modo i passanti per la richiesta delle offerte.

E' vietato all'artista esercitare il commercio ambulante, ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e di ingegno che vengano realizzate nel corso dell'esibizione, ovvero che riproducano su supporto durevole (registrazioni audio o video, opere pittoriche dell'artista) l'esibizione dell'artista.

La Polizia Locale può stabilire ulteriori prescrizioni a tutela della sicurezza e della viabilità.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia, per motivi di interesse e sicurezza pubblica, di disturbo al riposo delle persone, di igiene, possono interrompere in ogni momento, anche verbalmente, l'esibizione permessa prevedendo eventualmente lo spostamento in altro luogo idoneo del territorio comunale.

Non è consentita alcuna attività che possa, anche solo potenzialmente, arrecare danni a persone e/o cose.

L'artista è personalmente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati dalla sua esibizione.

## **ART. 51**

### **Trasporto di oggetti**

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere eseguito con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, attrezzi taglienti e simili devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

## **ART. 52**

### **Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie e costantemente vigilati dai rispettivi conduttori.

## **ART. 53**

### **Deposito di cicli e ciclomotori**

Salvo quanto stabilito dal Codice della Strada è vietato depositare cicli, ciclomotori, o altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, lungo i corridoi, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I veicoli così collocati dovranno essere rimossi; a tal fine qualora necessario si procederà al taglio della catena e/o del lucchetto. La restituzione potrà avvenire previo pagamento delle spese di rimozione e custodia da parte dell'avente diritto.

## **ART. 54**

### **Rovino di parti o accessori di fabbricati**

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione onde evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, degli intonaci, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale oltre che provvedere all'immediato ripristino.

Il comune, in caso di urgente necessità adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

## **ART. 55**

### **Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati**

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente su balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

## **ART. 56**

### **Protezioni in occasione di lavori**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

## **ART. 57**

### **Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

Salvo quanto disposto da leggi speciali in materia i pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente e debitamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

## **ART. 58**

### **Apertura di botole e chiusini**

Fatti salvi gli interventi urgenti e le previsioni normative sulla circolazione stradale è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dell'autorità comunale, la quale potrà rilasciarlo previa osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

## **ART. 59**

### **Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri e altri manufatti ubicati su spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

## **ART. 60**

### **Esposizioni**

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Comune potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di transito, pericolosi per la pubblica incolumità o per il decoro.

## **ART. 61**

### **Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru o altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli e danni per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

## **ART. 61 bis**

### **Disposizioni su cantieri edili**

In tutti i cantieri dove si svolgono interventi edilizi deve essere esposto in modo chiaro e visibile dalla pubblica via il cartello di cantiere, come previsto dall'art. 20 del Regolamento Edilizio comunale. In tale cartello dovrà essere indicato un numero di pronta reperibilità per le emergenze.

I cantieri edili devono essere opportunamente recintati.

Le recinzioni devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di metri due e, al pari di tutte le altre strutture provvisorie, devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e devono essere mantenute in buono stato di efficienza per tutta la durata del cantiere.

Le aperture che si applicano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebrastrada e segnaletica stradale, devono essere muniti di luci rosse che devono rimanere accese nelle ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità.

Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

## **ART. 62**

### **Carichi sospesi**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

E' vietato lasciare carichi sospesi.

## **ART. 63**

### **Recinzioni**

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati e dovranno essere realizzate in conformità con il vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Le recinzioni devono essere idonee, sia per altezza che per consistenza, ad impedire il passaggio involontario di animali dalla proprietà privata verso le aree confinanti, siano esse private o pubbliche.

## **ART. 64**

### **Luminarie e cavi elettrici**

Sulla proprietà pubblica, di pubblico uso o aggettante su aree pubbliche o di uso pubblico o di pubblico transito, le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'autorità comunale la quale richiederà la dichiarazione di conformità dell'impianto.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

## **ART. 65**

### **Uso e manomissione di segnali**

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sulla circolazione stradale, è vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

## **ART. 66**

### **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per tipo di locale o esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, si potrà con apposita ordinanza vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

## **ART. 67**

### **Contatori del gas e bombole**

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi - interrati. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

## **ART. 68**

### **Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza**

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi o amministrano condomini sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: " seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.

Il Comune, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

## **ART. 69**

### **Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
2. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi.

In via generale è vietato accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del TULPS.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 57 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, garantendo la presenza di idonea attrezzatura di spegnimento e di una persona, salvo specifica autorizzazione.

E' consentita l'eliminazione di ramaglie o residui legnosi anche mediante combustione per motivi igienico-sanitari in relazione alla lotta ad alcuni agenti patogeni della flora arborea ed arbustiva previa comunicazione al Comune e nel rispetto delle distanze sopra indicate.

E' esclusa dal divieto la tradizionale accensione del "Panevin", prezioso retaggio degli antichi riti contadini e patrimonio della cultura del nostro territorio, per la quale deve essere presentata apposita comunicazione al Comune. L'accensione dei cosiddetti "Panevin" è consentita unicamente in concomitanza con la Festa dell'Epifania nel numero massimo di uno per quartiere (dando precedenza a quelli organizzati dalle Associazioni di Quartiere) ed in occasione della consueta "Fiaccolata dei 5 Panaini". In tali manifestazioni sarà comunque consentita esclusivamente la combustione di ramaglie (materiale di origine vegetale) e ciò dovrà risultare da una dichiarazione scritta preventiva dell'organizzatore da allegare alla comunicazione al Comune.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private mentre è vietato sulle aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico, tranne quando rientri all'interno di manifestazioni quali fiere, sagre e similari.

L'accensione di tali fuochi dovrà essere finalizzata alla cottura di cibi e dovrà essere controllata, confinata ed eseguita con idonei strumenti.

## **ART. 70**

### **Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Comune potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

## **TITOLO V**

### **COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI**

## **ART. 71**

### **Obbligo di vendita**

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

## **ART. 72**

### **Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita**

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori debbono esser mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e , quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

## **ART. 73**

### **Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso**

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area delimitata dalle norme contenute nel regolamento sul commercio ambulante.

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Comune con apposito provvedimento.

## **ART. 74**

### **Contegno degli esercenti il commercio**

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici, copricapo ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Per quanto riguarda l'igiene, l'abbigliamento e la pulizia del personale addetto alla produzione, manipolazione o vendita di prodotti alimentari si applicano le norme indicate nel D.P.R. 26.3.1980, n. 327.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

## **TITOLO VI**

### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

## **ART. 75**

### **Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle somme da pagare in misura ridotta per ogni violazione prevista dal presente Regolamento Comunale.

## **ART. 76**

### **Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive**

A seguito della violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, consegue, ove ne ricorra la necessità, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

1. sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
2. ripristinare lo stato dei luoghi;
3. rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi;
4. eseguire quanto prescritto dalla normativa regolamentare.

A tal fine l'organo accertatore provvederà ad inoltrare rapporto al Responsabile del Settore competente per materia ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., il quale entro 10 giorni dalla ricezione del rapporto adotterà apposito provvedimento comprensivo dell'eventuale esecuzione in danno a carico del trasgressore e della persona civilmente obbligata e solidalmente responsabile.

L'inottemperanza ai provvedimenti sopra indicati nel termine indicato, emanati dal Responsabile competente per materia, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria specifica.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 77**

### **Abrogazione di norme preesistenti ed entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente regolamento abroga il preesistente "Regolamento comunale di Polizia Urbana" approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52/1984 e successive modifiche ed integrazioni ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Eventuali modifiche successive, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.